

COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 25/02/2010

N. 52

OGGETTO: CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' DEGLI ALLOGGI IN USO A CITTADINI STRANIERI - APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER IL RILASCIO E MODULISTICA CONSEGUENTE.

L'anno Duemiladieci, addì venticinque del mese di Febbraio, alle ore 16:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BOGGIANO MASSIMO - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore	X	
6. IMPARATO CARMINE - Assessore	X	
7. MANCA RAFFAELE - Assessore	X	
8. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
T O T A L E	8	0

Partecipa il Vice Segretario Generale f.f. Dott.ssa OLIVIERI ENRICA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco, Giuliano Vaccarezza

PREMESSO che per rispondere adeguatamente ai processi di mobilità e scambio di persone provenienti anche da paesi esteri non comunitari, occorre predisporre strumenti adeguati per assicurare l'esercizio dei diritti-doveri di cittadinanza e che, pertanto, anche i criteri di idoneità degli alloggi devono richiamarsi ai principi della convivenza, integrazione e vivibilità, intesa come tutela della qualità della vita;

PREMESSO che in tal senso il Comune di Lavagna si è dotato nell'anno 2008 di uno strumento di chiarificazione ed interpretazione dei criteri normativi ed applicativi di detti processi, costituito dalla deliberazione Giunta Comunale n. 277 del 31.10.2008 che stabiliva, tra l'altro, i parametri dimensionali applicativi minimi da ritenersi vigenti nel Comune di Lavagna, innovando rispetto al passato; detta deliberazione è da ritenersi ancora attuale in merito agli aspetti dimensionali ivi stabiliti ad eccezione:

- della superficie utile dei soggiorni ai fini della determinazione della capacità di essi ad ospitare idoneamente una o più persone
- dei riferimenti inerenti il caso di rilascio dei certificati di tipo igienico-sanitari necessari all'ottenimento dei ricongiungimenti familiari, per i quali le normative sopravvenute dispongono il richiamo a diverse parametrizzazioni.

VISTI:

- il D. Lgs, 25.7.98, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" come modificato dalla L. 30.07.2002 n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e dalla Legge 24.07.2009 n. 94;
- il D.P.R. 31.8.99, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" così come modificato e integrato dal DPR 18.10.2004, n. 334;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8.3.05, n.9 e la nota del Ministero dell'Interno n. 2768/2.2. del 25 ottobre 2005 indicanti che la documentazione attestante il requisito dell'idoneità alloggiativa - "Alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia

residenziale pubblica" - va rilasciata dal Comune o, in alternativa, dall'ASL di appartenenza;

- la legge regionale 29 giugno 2004 n. 10, "Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n.9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)."

VISTE le modificazioni applicate alle normative suddette dal "Pacchetto Sicurezza" introdotto nell'ordinamento legislativo con l'approvazione della Legge 24.07.2009 n. 94 che innova le procedure e competenze necessarie al rilascio di detti certificati demandando ai Comuni alcune competenze aggiuntive rispetto al passato, richiedendosi in taluni casi anche il rilascio di una attestazione di carattere igienico-sanitario per la quale è necessaria tra l'altro la verifica di rispondenza degli alloggi alle normative vigenti in materia di conformità degli impianti installati.

VISTO il Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975 per l'autorizzazione all'abitabilità degli edifici;

VISTE le circolari Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e dell'Asilo n. 4820 del 27.08.2009 e n. 7170 del 18.11.2009, che forniscono indicazioni operative e demandano all'autonomia organizzativa dei Comuni la possibilità di stabilire i parametri atti a garantire la più corretta attuazione delle normative nazionali vigenti in materia.

VISTA la nota dell'ASL 4 Chiavarese in data 3.12.2009 n. 40383 che fornisce indicazioni circa la necessità di verifiche in ordine ai requisiti di carattere igienico sanitario degli alloggi, demandando all'esistenza dei permessi di abitabilità o certificati di agibilità degli alloggi l'attestazione dell'idoneità degli stessi per i parametri igienico - sanitari per tutti gli immobili edificati in data successiva all'anno 1934.

RITENUTO che, anche alla luce delle nuove normative entrate in vigore e della esigenza di fornire certificazioni ai soggetti richiedenti in forza di nuove procedure attivate in conseguenza dell'entrata in vigore della cosiddetta "Sanatoria badanti e colf" approvata con la legge n. 102 del 3 agosto 2009, occorra acquisire uno strumento di indirizzo finalizzato a garantire equità di trattamento e chiarezza interpretativa in ordine alla necessità di verifiche e documentazioni per il rilascio dei suddetti certificati inerenti:

- l'idoneità dell'alloggio
- l'idoneità igienico - sanitaria dell'alloggio

e rendendosi necessaria per la seconda casistica l'acquisizione di documentazioni in ordine alle caratteristiche di rispondenza di tipo igienico - sanitario degli alloggi da reperirsi inderogabilmente mediante sopralluoghi e certificazioni, oltrechè mediante pareri all'uopo da predisporre presso le strutture pubbliche preposte in tal senso (ASL) per casi residuali.

VISTO il documento di Linee Guida predisposto in tal senso unitamente alla relativa modulistica allegata, che:

- costituisce un fondamento di tipo vincolante per la procedura da seguirsi per il rilascio dei suddetti certificati,
- garantisce uniformità interpretativa sottesa al rilascio di tutti i tipi di certificazione previsti dalle normative vigenti in materia
- fornisce strumenti di controllo e monitoraggio delle entrate tributarie dell'ente.

RILEVATA la necessità di fissare un contributo a titolo di diritti di segreteria da versarsi da parte dei richiedenti detti certificati a fronte del considerevole impegno che essi procurano agli uffici comunali all'uopo destinati.

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica Ing. Renato Cogorno;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare il sotto riportato documento denominato "Linee Guida per il rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio" articolato in n. 9 punti, nonché la modulistica allegata sotto la lettera "A", che costituiranno dall'approvazione riferimento inderogabile per l'istruttoria della pratica ed il rilascio del certificato.

”

Art. 1 ***Ambito d'applicazione***

Le presenti linee guida disciplinano l'istruttoria ed il rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio e del certificato di idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio, in attuazione delle leggi nazionali e regionali concernenti:

- la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- la disciplina regionale per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- le norme relative all'altezza minima e i requisiti igienico - sanitari dei locali d'abitazione.

nonché in recepimento delle linee di indirizzo fissate con le circolari del Ministero dell'Interno n. 4820 del 27.08.2009 e n. 7170 del 18.11.2009, che forniscono indicazioni operative e demandano all'autonomia organizzativa dei Comuni la possibilità di stabilire i parametri atti a garantire la più corretta attuazione delle normative nazionali vigenti in materia.

Risulta ammissibile esclusivamente la domanda presentata per una delle seguenti esigenze:

- ricongiungimento familiare
- rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno
- rilascio o rinnovo della carta di soggiorno

Art. 2 ***Titolarità alla presentazione dell'istanza***

L'istanza per il rilascio dei certificati d'idoneità ed idoneità igienico-sanitaria dell'alloggio può essere presentata alternativamente:

- Dal proprietario dell'alloggio;
- Dal conduttore del relativo contratto di locazione;
- Dal soggetto che è residente o domiciliato nell'immobile;

Nel caso in cui la domanda sia presentata dal proprietario dell'alloggio, lo stesso è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale titolo, mediante dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 sul modello predisposto dall'ufficio competente ovvero mediante presentazione di copia autentica o resa tale dell'atto di provenienza.

Nel caso in cui la domanda sia presentata dal conduttore del contratto di locazione, lo stesso è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale titolo mediante dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 sul modello predisposto dall'ufficio competente ovvero mediante presentazione di copia

autentica o resa tale del contratto di locazione regolarmente registrato ed in corso di validità.

Nel caso in cui, la domanda sia presentata da un soggetto residente o domiciliato nell'immobile, lo stesso è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale titolo mediante dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 sul modello predisposto dall'amministrazione comunale, con la quale l'ospitante (il proprietario dell'alloggio ovvero il conduttore del contratto di locazione) attesta che il richiedente dimora stabilmente presso la propria abitazione.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà devono essere corredate dalla copia di un documento d'identità o altro documento equipollente e in corso di validità del dichiarante, così come previsto dall'art. 35 del D.P.R. 445/2000.

Art. 3

Presentazione della domanda e documentazione allegata

La domanda per il rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio deve essere redatta esclusivamente sull'apposito modello predisposto dagli uffici comunali che può essere ritirato presso L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, e successivamente consegnato all'Ufficio Protocollo;

il modello della domanda e la relativa documentazione può essere inoltre scaricata dal sito del Comune di Lavagna (www.comune.lavagna.ge.it).

Alla domanda, oltre alle dichiarazioni di cui al precedente articolo, devono essere allegati alternativamente uno dei seguenti documenti:

- a) planimetria catastale dell'alloggio oggetto di istanza, rilasciata dall'Agenzia del Territorio in copia conforme all'originale;
- b) fotocopia integrale (non ridotta, non ingrandita, non parziale) della planimetria quotata dell'alloggio depositata presso una Pubblica Amministrazione, corredata di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal proprietario dell'alloggio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e fotocopia di un valido documento d'identità del proprietario, secondo le modalità previste nella modulistica e nelle istruzioni predisposte dagli uffici comunali.
- c) pianta o rilievo (in originale) dell'alloggio in scala 1:50 oppure 1:100 redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione e regolarmente iscritto agli albi professionali, contenente l'indicazione delle altezze, timbrata e firmata in originale dal tecnico, riportante la seguente dicitura: "Rilievo di appartamento per civile abitazione, posto in Lavagna, via..... numero civico..... Piano....., Interno....., scala disegno"

Dovranno inoltre essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che attesti il numero complessivo dei soggetti che risiedono o sono domiciliati nell'alloggio, elencati nominativamente;

- b) una copia di un documento d'identità del richiedente e/o dell'ospitante o d'altro documento equipollente e in corso di validità così come previsto dall'articolo 35 del D.P.R. 445/2000;
- c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal proprietario dell'alloggio ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 corredata da fotocopia di un valido documento d'identità dello stesso, secondo le modalità previste nella modulistica e nelle istruzioni predisposte dagli uffici comunali, che attesti l'esatta rispondenza degli elaborati grafici allegati all'istanza alla realtà dei luoghi, il possesso del permesso di abitabilità o certificato di agibilità dell'alloggio, la presenza di impianti tecnologici e sanitari e delle apparecchiature, elencati, regolarmente funzionanti ed allacciati alle reti pubbliche, l'assenza di situazioni di insalubrità degli ambienti e le condizioni di generale funzionamento dell'immobile e l'eventualità di precedenti richieste o rilasci di certificati di idoneità per lo stesso alloggio.
- d) Attestazione di pagamento dei diritti comunali previsti per l'istruttoria della pratica.
- e) Marca da bollo di importo pari a quello fissato dalla Legge per il rilascio di certificazioni (una apposta sulla domanda ed una da portare al momento del ritiro del certificato)
- f) Permesso o carta di soggiorno in corso di validità, in copia fotostatica, relativa al richiedente se cittadino straniero.
- g) Esclusivamente nel caso di richiesta per ricongiungimento familiare, o altre che presuppongano il rilascio del certificato di idoneità igienico-sanitaria: Dichiarazione di conformità degli impianti installati alla regola dell'arte ex legge 46/90 e Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 ovvero dichiarazione di rispondenza redatta ai sensi dell'art. 7 Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 da tecnico abilitato in tal senso; inoltre andrà allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dal proprietario dell'immobile che elenchi gli impianti tecnologici installati nell'immobile

Art. 4 ***Istruttoria delle domande***

L'ufficio competente dell'amministrazione comunale istruisce la pratica e conclude il procedimento nei termini di cui all'articolo 7 delle presenti linee guida determinando il numero delle persone per le quali l'alloggio risulta idoneo sulla scorta:

- della deliberazione Giunta Comunale n. 277 del 31.10.2008 e sue successive modificazioni, in recepimento delle normative regionali vigenti in materia di edilizia economico popolare e pubblica residenziale per tutti i casi di richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno o carta di soggiorno.
- Del D.M. 5/7/75 in recepimento delle indicazioni fornite con le circolari ministeriali del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e dell'Asilo n. 4820 del 27/8/09 e n. 7170 del 18/11/09 per tutti i casi relativi alla richiesta di ricongiungimento familiare che comportino il rilascio del certificato di idoneità igienico-sanitaria passato alla competenza Comunale ai sensi dell'art. . 29 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286.

Durante l'istruttoria delle domande, l'ufficio competente dell'amministrazione comunale verifica:

- la correttezza dei dati anagrafici del richiedente;
- la correttezza dei dati toponomastici dell'alloggio oggetto del certificato;
- la destinazione d'uso dell'alloggio risultante dalle documentazioni prodotte o dai successivi eventuali accertamenti che deve essere "residenziale" a pena improcedibilità immediata dell'istanza;
- se dall'anagrafe l'alloggio risulti occupato da altri residenti eventualmente appartenenti anche a nucleo familiare anagrafico diverso da quello del richiedente;
- la correttezza della documentazione presentata;
- l'avvenuto pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) e della tariffa raccolta rifiuti solidi urbani (TARSU) da parte del soggetto obbligato ai sensi della vigente normativa per l'ultima annualità emessa, mediante segnalazione dei dati ai competenti uffici e segnalazione agli stessi delle superfici accertate per il provvedimento disciplinato dalle presenti linee guida. Ai fini delle verifiche, possono anche sempre utilizzati i documenti di cui al precedente articolo 3. Nel caso in cui il soggetto obbligato ai sensi della vigente normativa non abbia provveduto ai pagamenti di cui sopra l'ufficio sospende l'istruttoria e invita il soggetto obbligato alla regolarizzazione della sua posizione nei successivi 30 giorni, decorsi inutilmente i quali il certificato è in ogni caso rilasciato, fatte salve le segnalazioni ai competenti uffici per le conseguenti procedure di accertamento.
- Il possesso del permesso di abitabilità o certificato di agibilità dell'alloggio

La verifica dell'esistenza del permesso di abitabilità o certificato di agibilità dell'alloggio è da eseguirsi esclusivamente per i casi di rilascio del certificato di tipo igienico-sanitario, in conformità alle disposizioni impartite dall'ASL 4 Chiavarese.

Nei casi i cui non si possa reperire alcun permesso di abitabilità o certificato di agibilità dell'alloggio si provvederà comunque, previo sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale alla verifica di rispondenza dell'alloggio ai soli requisiti igienico-sanitari necessari all'ottenimento del certificato di agibilità previsto all'art. 24 del D.P.R. 380/2001, ivi comprendendovi l'acquisizione delle documentazioni di Legge necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici installati; per i casi in cui verrà accertata la non rispondenza verrà avviata la procedura di sospensione e successivo eventuale rigetto dell'istanza ex art. 10 bis Legge 7 Agosto 1990 n. 241.

L'ufficio che istruisce la pratica di idoneità alloggio è pertanto esentato dal richiedere le ulteriori documentazioni che si rendono necessarie ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 380/2001; nei casi in cui l'alloggio risulti carente di queste non si procederà quindi alla sospensione e successivo rigetto dell'istanza di rilascio della certificazione di idoneità igienico-sanitaria: verrà comunque inviata copia della relazione di sopralluogo all'ufficio edilizia privata del Comune per gli opportuni accertamenti per ogni visita di sopralluogo effettuata su immobili sprovvisti di certificato di agibilità o permesso di abitabilità.

Per tutti gli alloggi antecedenti al 1934 e sprovvisti di certificato di agibilità o permesso di abitabilità, si procederà in analogia a quanto sopra previo sopralluogo congiunto anche con la ASL 4 Chiavarese.

Nel caso in cui, a seguito delle risultanze delle verifiche effettuate dagli uffici comunali, nell'alloggio risultino residenti un numero di persone superiore rispetto a quello per cui l'alloggio risulta idoneo, l'ufficio procede comunque al rilascio della certificazione apponendo sul certificato stesso la dicitura **"Dalle dichiarazioni e dai dati di cui questa Amministrazione è in possesso, risulta che il suddetto alloggio è occupato da un numero di persone superiore rispetto a quello per cui lo stesso è idoneo."**

Nel caso in cui è richiesto un nuovo certificato di idoneità dell'alloggio, per lo stesso immobile per il quale è stato già rilasciato ma non più in corso di validità, il certificato è rilasciato previa dichiarazione esibita dal richiedente, su modello predisposto dall'amministrazione comunale, che nulla è cambiato nello stato dell'immobile. A tal fine si fissa in sei mesi la durata di validità di detto certificato.

Nel caso di richieste di rinnovo per certificato precedentemente rilasciato, ancora in corso di validità ed a fronte di dichiarazione di non modificazione delle caratteristiche dell'alloggio da parte del proprietario, l'amministrazione comunale provvede d'ufficio al rilascio del nuovo certificato ritenendo valedoli le verifiche precedentemente effettuate ad eccezione del numero di occupanti dell'alloggio che dovrà essere riverificato.

Per quanto concerne l'attività istruttoria e le verifiche gli uffici competenti possono avvalersi di procedure di controllo a mezzo sopralluoghi o accertamenti da parte di Uffici di Polizia Municipale, Azienda Sanitaria Locale o altri uffici pubblici o privati convenzionati.

Art. 5

Superfici e calcolo del numero delle persone ospitabili nell'alloggio

Per le modalità di calcolo delle superfici e la conseguente determinazione del numero di persone per i quali l'alloggio è da considerarsi idoneo, si applicherà quanto previsto al comma 1 del precedente art. 4.

Qualora i riferimenti normativi ovvero la deliberazione di Giunta Comunale sopra citata fossero variati o sostituiti saranno automaticamente vigenti i nuovi riferimenti o parametri, senza necessità alcuna di modificazione del presente documento di linee guida, intendendosi esclusivamente necessaria una deliberazione di presa d'atto della Giunta Comunale per la decorrenza di validità dei nuovi parametri.

Pertanto per quanto attiene ai soli parametri dimensionali necessari alla verifica dei requisiti per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa:

- Restano valide le disposizioni di cui alla citata delibera G.C. n. 277 del 31.10.2008 e sue modificazioni per i casi sopra descritti cui essa è applicabile (permesso di soggiorno per motivi di lavoro e carta di soggiorno)

con la sola eccezione della possibilità di considerare idoneo alla permanenza abitativa di un occupante nel locale soggiorno qualora esso abbia una superficie di minimo mq. 18 (ed in aggiunta un ulteriore occupante per ogni ulteriore incremento di superficie di mq. 9) in luogo dei mq. 23 previsti originariamente in delibera, e solo in presenza di un adeguato locale cucina o angolo cottura delimitato con superficie in aggiunta alla predetta area minima.

- Si applicheranno, al solo fine di garantire al cittadino straniero equità di comportamento su tutto il territorio nazionale ed in recepimento delle indicazioni ministeriali in tal senso, i parametri dimensionali fissati dal D.M. 5/7/75 per tutti i casi relativi alla richiesta di ricongiungimento familiare.

Per quanto concerne invece i requisiti di tipo igienico-sanitario, ove richiesti (ricongiungimento familiare):

- Si riterranno idonei per definizione tutti gli immobili in possesso di certificato di agibilità o di permesso di abitabilità, senza necessità alcuna di sopralluoghi o verifiche a meno che non siano richieste per motivazioni indipendenti dalla presentazione dell'istanza in oggetto. Di detta fattispecie sarà dato atto nel certificato stesso, in recepimento delle indicazioni all'uopo fornite con nota dell'ASL 4 Chiavarese in data 3.12.2009 n. 40383.
- Per gli immobili sprovvisti di detto certificato si procederà ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 4, a sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale per la verifica dei soli aspetti igienico-sanitari (ad esempio umidità, requisiti di aerilluminazione minimi, presenza di impianti e loro regolarità con acquisizione di copia delle certificazioni di sicurezza e conformità), con esclusione di tutte le altre verifiche in loco inerenti ad esempio il numero di persone che occupano stabilmente l'alloggio, il collaudo statico dell'immobile, l'accatastamento e la rispondenza edilizia dell'immobile ai progetti depositati in Comune, verifiche queste demandate per definizione ad altri procedimenti non attinenti il rilascio della certificazione di idoneità abitativa o igienico-sanitaria dell'alloggio.

Nel caso in cui fossero riscontrate problematiche relative a detti parametri di tipo igienico-sanitario sarà richiesto specifico sopralluogo all'ASL 4 Chiavarese per la definizione degli eventuali provvedimenti da adottare, dandone comunicazione al competente Ufficio Edilizia Privata, e sarà avviata la procedura di sospensione ex. Art. 10 bis Legge 241/90 e successiva eventuale comunicazione di diniego della certificazione oggetto del presente documento di linee guida.

Tutti i certificati rilasciati prima dell'adozione del presente documento di linee guida sono da considerarsi scaduti ai fini del rinnovo previsto dal precedente art. 4 in quanto eventualmente rilasciati con parametri diversi o insufficienti. La presente disposizione avrà effetto dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente documento.

Art. 6
Pagamento del corrispettivo

Il rilascio del certificato d' idoneità dell'alloggio è subordinato al pagamento di un corrispettivo nella misura determinata dalla Giunta Comunale unitamente all'approvazione del presente documento ed eventualmente aggiornato con successivi provvedimenti.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato secondo le usuali modalità d'introito dei tributi comunali. Le modalità sono indicate nelle istruzioni allegate alla domanda di cui al precedente articolo 3.

Art. 7
Termine di conclusione del procedimento per il rilascio del certificato d' idoneità dell'alloggio

Ai sensi dell'articolo 2 comma 2 della L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi", il procedimento per il rilascio del certificato d' idoneità dell'alloggio si conclude in trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo, ovvero dalla data di arrivo per domanda inviata via posta, interrotti per il periodo necessario alla acquisizione di pareri e sopralluoghi esterni all'ente dalla data di eventuale richiesta di detti sopralluoghi e fino alla data di ricezione di detto parere in forma scritta.

Nel caso in cui gli elementi dichiarati dal richiedente non corrispondano ai dati in possesso dell'amministrazione comunale ovvero non sia presentata la documentazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il soggetto richiedente è invitato all'integrazione della domanda a mezzo comunicazione scritta. In tal caso, i termini di conclusione del procedimento s'interrompono e riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa.

Decorsi dieci giorni dalla ricezione da parte del richiedente della comunicazione di cui all'art. 10 bis della Legge 241/90 e qualora in detto termine il richiedente non abbia provveduto in merito, il procedimento s'intende archiviato e deve essere presentata una nuova domanda.

Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il certificato emesso sia ritirato dal richiedente ovvero senza che il richiedente produca la documentazione richiesta in via integrativa, il procedimento s'intende archiviato e deve essere presentata una nuova domanda.

Art. 8
Validità del certificato d'idoneità dell'alloggio

Il certificato d'idoneità dell'alloggio ha validità sei mesi dalla data del rilascio, così come previsto dall'articolo 41 comma 1 del D.P.R. 445/2000.

L'interessato può richiedere, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'ufficio competente al rilascio, copia del certificato; tale copia sarà autenticata secondo quanto disposto dall'articolo 18 del D.P.R. 445/2000. Non potranno in ogni caso essere rilasciate copie conformi dei certificati rilasciati precedentemente l'entrata in vigore delle presenti linee guida o scaduti.

L'interessato può richiedere rinnovo o conferma del certificato di idoneità alloggiativa in corso di validità con le procedure previste dal precedente art. 4 a condizione che siano rimaste invariate tutte le circostanze e le condizioni relative all'immobile, ivi compreso il numero degli occupanti: di detta fattispecie dovrà quindi essere acquisita idonea autocertificazione.

Art. 9
Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non disciplinato nelle presenti linee guida, con particolare riferimento alla determinazione della superficie, delle condizioni d'abitabilità e delle caratteristiche dell'abitazione si rimanda a:

- D.M. del 5 luglio 1975: "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico - sanitari principali dei locali d'abitazione";
- Delibera Giunta Regionale Liguria n. 1202 del 10.11.2006 : "Criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione degli ambiti ottimali di utenza (art. 3 comma 1 lettera b) e c) della L.R. n. 10/2004
- classificazione catastale degli immobili per il Comune di Lavagna;
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- Deliberazione Giunta Comunale di Lavagna n. 277 del 31.10.2008 e sue modificazioni
- Circolari Ministero dell'Interno n. 4820 del 27.08.2009 e n. 7170 del 18.11.2009

L'amministrazione comunale provvede a effettuare controlli a campione delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.

..

2) di confermare i parametri dimensionali di riferimento per il calcolo del numero massimo di persone che possono abitare negli alloggi in uso a cittadini stranieri ai fini del rilascio di una attestazione di idoneità riferita allo specifico alloggio, nei criteri indicati nella delibera di Giunta Comunale n. 277 del 31.10.2008 ad eccezione della superficie utile dei locali soggiorno ai fini della determinazione della capacità di essi ad ospitare idoneamente una o più persone che dovrà essere conforme a quanto previsto nel documento di linee guida di cui al dispositivo deliberativo punto 1) .

3) di stabilire che in conformità alle sopravvenute disposizioni ministeriali e normative, in piena attuazione dell'autonomia affidata ai Comuni ed in recepimento delle direttive dell'Unione Europea in materia di ricongiungimenti familiari, con esplicito richiamo alla necessità di corrispondenza ai parametri generalmente stabiliti su tutto il territorio nazionale per tutta la cittadinanza, i criteri dimensionali ed igienici di verifica siano riferiti per il caso di rilascio dei certificati di tipo igienico-sanitari necessari all'ottenimento dei ricongiungimenti familiari, alle disposizioni generali di cui al D.M. 5/7/1975, in modo conforme a quanto previsto nel documento di linee guida di cui al dispositivo deliberativo punto 1) .

4) di dare atto che per le casistiche di cui al dispositivo deliberativo punto 3) che richiedano rilascio del certificato di idoneità igienico-sanitario, dovranno necessariamente essere acquisiti anche:

- preventive relazioni di sopralluogo e verifica da parte degli uffici comunali dei requisiti igienico-sanitari fissati dal richiamato D.M. 5/7/75 e/o parere in tal senso della competente ASL 4 Chiavarese.
- Documentazioni e certificazioni previste dalle Leggi Statali vigenti in materia di conformità degli impianti installati

in modo conforme a quanto previsto nel documento di linee guida di cui al dispositivo deliberativo punto 1)

5) Di fissare un corrispettivo da riscuotere a titolo di diritto di segreteria per l'istruttoria delle pratiche ed il rilascio o diniego dei certificati, da versare preventivamente all'atto della richiesta, determinato inizialmente come segue:

- Istruttoria e rilascio o diniego del certificato di idoneità alloggi: €. 20,00
- Istruttoria e rilascio o diniego di certificato igienico sanitario alloggi: €. 50,00, oltre al rimborso a consuntivo degli eventuali diritti richiesti dall'ASL per il sopralluogo ed il parere.

Detto corrispettivo potrà essere successivamente oggetto di aggiornamento sulla base di costi documentati mediante determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica.

Indi, attesa l'urgenza di provvedere;

LA GIUNTA COMUNALE

ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge per alzata di mano,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

RB/fs



COMUNE DI LAVAGNA

P.zza della Libertà 47 - 16033 Lavagna - Tel. 0185/3671 - Fax 0185/395087
Codice fiscale Comune: 00601910102 - P.IVA: 00170300990

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 del 25 FEB. 2010


OGGETTO: Certificazione d'idoneità degli alloggi in uso a cittadini stranieri - Approvazione linee guida per il rilascio e modulistica conseguente

Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.

Visto: si esprime parere favorevole

- Visto: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate.

Li, 23/2/2010



Il Dirigente Area Tecnica
Dot. Ing. Renato Cogorno

Parere del responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alle regolarità contabile.

- Visto: si esprime parere favorevole
- Visto: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate.

Li, _____

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
Dot.ssa Enrica Olivieri

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Vice Segretario f.f.
(E. Olivieri)



Affissa copia all'Albo Pretorio di questo Comune il 01 MAR. 2010.



Il Messo Comunale



La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)